



Skipass Valle d'Aosta

REGOLAMENTO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente Regolamento si applica a tutti gli skipass regionali della Valle d'Aosta ovvero ai plurigiornalieri consecutivi (da 3 a 14 giorni), quelli internazionali, agli abbonamenti stagionali e al servizio di TELESKIPASS.
- 1.2 L'acquisto del biglietto implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento, esposto al pubblico presso la biglietteria.
- 1.3 I biglietti a validità regionale possono essere venduti dalle società aderenti allo Skipass Valle d'Aosta, in base al Mandato di vendita conferito dalla PILA S.P.A.

2. VALIDITA' DEGLI SKIPASS

Gli skipass regionali hanno tre livelli di validità:

- 2.1 Gli Skipass stagionali Valle d'Aosta **ROSSO**, i plurigiornalieri consecutivi e il servizio di TELESKIPASS sono validi sugli impianti delle seguenti località: Antagnod, Breuil-Cervinia, Brusson, Chamois, Champoluc, Champorcher, Courmayeur, Colle di Joux (Saint-Vincent), Cogne, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-St-Jean, La Magdeleine, La Palud (Courmayeur), Ollomont, Pila, La Thuile, Rhemes-Notre-Dame, Saint-Rhemy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valsavarenche, Valtournenche. Sono inoltre validi sugli impianti della località francese La Rosière (Savoia) e di Alagna Valsesia (VC).
- 2.2 Gli skipass stagionali Valle d'Aosta **ROSSO+ZERMATT** e i plurigiornalieri internazionali sono validi sugli impianti delle località sopra-elencate e inoltre sugli impianti della località svizzera ZERMATT. Gli skipass internazionali venduti in Italia devono essere obliterati in territorio italiano, per il primo ingresso della stagione. Sono consentiti per gli skipass stagionali regionali internazionali 2 ingressi al mese da Zermatt.
- 2.3 Gli abbonamenti stagionali per essere considerati validi dovranno avere la fotografia chiara e visibile.

3. UTILIZZABILITA' IN ALTRI COMPRESORI ESTERI

- 3.1 I possessori di abbonamenti stagionali e di plurigiornalieri regionali hanno diritto, nei giorni di validità del proprio skipass, a sciare gratuitamente nel comprensorio sciistico svizzero delle 4 Vallées/Verbier nell'ambito del calendario di apertura stabilito dalle rispettive stazioni sciistiche.

4. PERIODI DI FRUIBILITA'

- 4.1 Tutti i biglietti sono validi nei giorni d'apertura e secondo gli orari d'esercizio stabiliti autonomamente dai singoli esercenti.

5. CONDIZIONI DI UTILIZZO

- 5.1 Tutti i titoli di trasporto emessi NON possono in nessun caso essere rimborsati o sostituiti con altro biglietto.
- 5.2 Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso comporterà il ritiro immediato e definitivo del biglietto e l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla Legge (in particolare dalla legge regionale Valle d'Aosta n° 20 del 18 aprile 2008).
- 5.3 Nessun rimborso o risarcimento compete in caso di attese agli impianti dovute a qualsiasi motivo, né in caso di interruzioni del servizio di parte o della totalità degli impianti di una stazione sciistica cui il biglietto a validità regionale dà diritto di accedere.

6. TARIFFE

- 6.1 Le tariffe sono di norma applicabili per tutta la stagione di riferimento. Esse potranno tuttavia essere modificate in qualsiasi momento quando abbiano a verificarsi sensibili variazioni del costo della vita o del carico fiscale o altri fatti rilevanti. Per gli skipass plurigiornalieri consecutivi aventi validità a cavallo di periodi aventi tariffe diverse, la

tariffa viene determinata applicando pro-rata i valori medi giornalieri di ciascun periodo.

- 6.2 Relativamente al servizio di TELESKIPASS le tariffe sono quelle stabilite e pubblicate in biglietteria, sui dépliant e sui rispettivi siti internet dalle singole società di gestione dei comprensori e sarà cura del cliente informarsi sulle tariffe praticate al momento da ogni singola stazione.

- 6.3 Sono previste riduzioni in relazione all'età; in relazione all'accertamento dei requisiti non si accettano autocertificazioni.

7. SMARRIMENTO O FURTO

- 7.1 In caso di smarrimento o furto di tessere stagionali e in deroga a quanto previsto al precedente punto 5), il cliente è tenuto ad avvertire tempestivamente la PILA SPA, oppure una delle società aderenti allo Skipass Valle d'Aosta. Per il rilascio di un duplicato, dovrà essere esibita un'autodichiarazione per lo smarrimento, oppure, per il furto, la denuncia alle autorità competenti, e dovrà essere versata la somma di € 52,00 (cinquantadue/00) a titolo di rimborso spese di segreteria e amministrative + € 5,00 a titolo di cauzione per la nuova tessera KEYCARD.

- 7.2 In caso di smarrimento o furto di tessere relative al SERVIZIO DI TELESKIPASS, il cliente è tenuto ad avvertire tempestivamente la PILA SPA a mezzo lettera raccomandata anticipandola via fax al n° 016532556 (oppure bloccare direttamente la tessera tramite il sito www.skivallee.it alla pagina TELESKIPASS) ed in tal caso egli sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi agli accessi agli impianti con la/e tessera/e abusivamente usata/e da terzi a decorrere dal momento della ricezione della conferma, via posta elettronica, dell'avvenuto blocco della/e tessera/e. Per il rilascio del duplicato dovrà essere esibita un'autodichiarazione per lo smarrimento, oppure, per il furto, la denuncia alle autorità competenti, e dovrà essere versata la somma di € 13,00 (tredici/00) a titolo di duplicazione del titolo di trasporto.

8. RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

- 8.1 La restituzione del "deposito cauzionale" è prevista solo ed unicamente se la tessera viene resa alle casse di una qualunque stazione sciistica valdostana, in perfette condizioni di integrità e funzionamento e comunque entro la fine della stagione invernale in cui essa è stata emessa, così come attestato dalla dicitura impressa sulla tessera. Trascorso tale termine il supporto diviene di proprietà del cliente e potrà essere utilizzata per le stagioni successive, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici al sistema di biglietteria che dovessero rendersi necessari, o i requisiti necessari al rinnovo dell'agevolazione tariffaria.

9. CONTROLLI

- 9.1 L'acquisto del biglietto implica l'obbligo di presentarlo su semplice richiesta degli "Addetti al Controllo", o del personale delle società esercenti il servizio di trasporto funiviario. Tutte le tariffe che godono di speciali agevolazioni potranno essere applicate solo su esibizione di idonea documentazione comprovante in modo inequivocabile la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni stesse. Le dimostrazioni di cui sopra potranno essere richieste, in aggiunta al biglietto, anche dal personale addetto ai controlli.

10. NORMA DI RINVIO

- 10.1 Per quanto riguarda i casi non contemplati dalla presente, valgono i regolamenti di trasporto e di biglietteria in vigore presso i diversi vettori aderenti allo Skipass regionale.

PILA spa